

Convenzione ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 152 del 30 marzo 2001

Tra Patronato Inac-Cia

e

SNAMI

L'anno duemilaventicinque il giorno 5 del mese di novembre, in Roma in LUNGOTEVERE MICHELANGELO, 9, presso la propria sede legale, il Patronato Inac-Istituto Nazionale Assistenza Cittadini, di seguito per brevità denominato anche "Patronato" e "Patronato Inac-Cia", C.F.:80077410589, in persona del Presidente e Legale rappresentante, Alessandro Mastrocinque C.F.: MSTLSN72E22M093U

–da un lato–

Il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani, per brevità di seguito denominato "SNAMI", C.F.: 97000710158, con sede legale in Roma, viale Parioli 40, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Angelo Testa, CF: TSTNGL65E21A584Q

–dall'altro lato–

premettono che

lo SNAMI, per le finalità ed i valori contenuti nel proprio Statuto, intende rispondere in modo sempre più puntuale ed efficace alla domanda di servizi, consulenza e patrocinio, necessarie alla tutela dei propri iscritti, nell'ambito delle prestazioni e dei benefici previsti dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria e complementare; per la realizzazione degli obiettivi dello SNAMI, l'Inac-Cia, Ente di patronato radicato sull'intero territorio nazionale, può offrire rilevanti opportunità anche nel contesto dei nuovi compiti e delle nuove funzioni che la legge n. 152/2001 ha riconosciuto agli Istituti di patronato e di assistenza sociale; a questo riguardo, non essendo lo SNAMI associazione promotrice di un istituto di patronato, intende avvalersi, ai sensi dell'art. 5 della Legge 152/2001, per i servizi di patrocinio in favore dei propri iscritti, dell'opera del Patronato Inac-Cia, sul territorio nazionale.

Sulla base di questi intenti ed obiettivi condivisi, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

La premessa è patto e costituisce parte integrante ed inscindibile della presente convenzione, vincolando le parti a quanto in essa stabilito.

Art. 2

Il Patronato Inac-Cia, nell'ambito dei compiti istituzionali e con le modalità previste dalla legge, presterà gratuitamente, salve le eccezioni di legge, assistenza tecnica e patrocinio medico legale agli iscritti al sindacato SNAMI, ai loro familiari ed aventi causa, per il conseguimento, nei confronti degli enti previdenziali pubblici e privati, delle prestazioni e dei benefici di qualsiasi genere previsti dalle

leggi, regolamenti, statuti o contratti collettivi regolanti la previdenza obbligatoria e complementare, nonché di assumere la loro rappresentanza innanzi agli organi collegiali di liquidazione di dette prestazioni o collegi di conciliazione secondo quanto previsto dagli art. 8, 10 e 11 della legge n. 152/2001.

Art. 3

Il patrocinio degli iscritti in sede giudiziaria, nella materia di cui al precedente articolo, sarà prestato, ove richiesto dagli iscritti allo SNAMI, dai consulenti legali convenzionati e nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 9 della L. n.152/2001 e con le modalità indicate nelle convenzioni in atto per l'assistenza in sede giudiziaria. Ai fini dell'esperibilità del contenzioso, il Patronato Inac-Cia potrà effettuare, con i propri medici e consulenti legali convenzionati, soltanto un preventivo vaglio della fondatezza delle ragioni dell'interessato ai fini dell'esperibilità del contenzioso.

Art. 4

Ai fini dell'ottimizzazione dei rapporti e per una migliore integrazione operativa dei servizi di informazione previdenziale e di patrocinio e per una più efficace tutela degli iscritti allo SNAMI, il Patronato Inac-Cia si impegna ad organizzare, all'interno delle sedi o strutture dello SNAMI, là dove sussistano positive condizioni, dei recapiti che fungano da centri di raccolta con occasionale presenza di personale dipendente Inac-Cia e/o personale dell'Associazione promotrice comandato al Patronato stesso, a norma di quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 30/03/2010.

Art. 5

L'efficacia della presente convenzione decorre dall'approvazione ministeriale ovvero decorsi i termini di cui all'art. 5 della legge n. 152/2001, senza che siano state formulate osservazioni da parte del Ministero; avrà durata di anni cinque e si intenderà automaticamente e tacitamente rinnovata di cinque anni in cinque anni, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata almeno un anno prima della scadenza. Ogni eventuale modifica e/o integrazione alla presente convenzione avrà efficacia solo dopo un'espressa approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 5 della Legge 152/2001.


Sarà cura del Patronato Inac-Cia recapitare al Ministero del Lavoro una copia della presente convenzione.

Patronato Inac-Cia

SNAMI (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani)

Il Presidente

Il Presidente



Il Presidente Nazionale
Dott. Angelo Tesia



**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

Al Patronato INAC

inacsedecentrale@cia.legalmail.it

e, p.c.

Al Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

DipartimentoLavoro@lavoro.gov.it

OGGETTO: Convenzione ex art. 5 L. 152/01 tra il Patronato INAC e il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI).

Con nota prot. n. 48/26 del 13 aprile 2026 codesto Patronato ha fornito riscontro alle ministeriali prott. 97 del 07 gennaio 2026 e 2318 del 02 marzo 2026, con le quali si chiedevano raggugli ed eventuale documentazione a supporto in merito a talune circostanze afferenti al Sindacato firmatario della convenzione in oggetto emarginata, trasmessa a questo Ministero con nota prot. 109/2025 del 03 dicembre 2025.

Al riguardo, alla luce dell'integrazione resa, si prende atto della convenzione emarginata in epigrafe stipulata fra il Patronato INAC e il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI).

Resta inteso che l'avvalimento del suddetto strumento giuridico, anche in ragione delle finalità di cui alle relative premesse:

- non comporta flussi finanziari tra le parti contraenti;
- non costituisce in alcun modo titolo idoneo per l'apertura di sedi di Patronato presso le strutture dell'Associazione firmataria.

Cordiali saluti

I.N.A.C.	
PROT.	DATA
31	22/05/26



IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente da
GUIDA MARIA SABRINA
C = IT
O = MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIVISIONE IV
DG per le politiche previdenziali Via Flavia, 6
Tel 06.46831

pec DGPrevidenza.Div4@pec.lavoro.gov.it
mail DGPrevidenzaDiv4@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it